

ACCORDO QUADRO

tra

RINA S.p.A., (di seguito anche solo RINA) con sede legale in Genova, via Corsica, 12 C.F., rappresentata dal Dott. in persona di Presidente e Amministratore Delegato, domiciliato per la carica presso la sede aziendale,

e

l'Università degli Studi di Messina, (di seguito denominata solo "Università"), con sede legale in Messina, Piazza Pugliatti 1, C.F. 80004070837, P.IVA 00724160833, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Salvatore Cuzzocrea, nato a Ginevra(CH) l'11.03.1972;

Premesso che:

- RINA è la società holding del Gruppo RINA che, attraverso le proprie società operative, svolge un'ampia gamma di servizi di *testing*, certificazione, ispezione e consulenza nei principali settori industriali e si è dotata di un modello organizzativo e di *governance* che definisce e gestisce le relazioni tra le varie società in modo da salvaguardare l'imparzialità, prevenire eventuali conflitti di interesse e consentire la fornitura dei servizi nel pieno rispetto delle normative autorizzative e di accreditamento applicabili;

- l'**Università** è istituzione di alta cultura, sede primaria della ricerca scientifica, ed in particolare, ai sensi dell'art. 2 dello Statuto (commi 2 e 3) "*organizza l'attività didattica e di ricerca, di base ed applicata, e ne favorisce lo sviluppo e la loro reciproca integrazione predisponendo i mezzi ed i servizi necessari, nonché garantisce l'elaborazione, l'innovazione, il trasferimento e la valorizzazione delle conoscenze a vantaggio dei singoli e della collettività, per favorire il progresso culturale, scientifico, economico e sociale*";

- l'**Università** per contribuire allo sviluppo sociale, culturale ed economico della società persegue una terza missione, che può essere sia di valorizzazione economica della ricerca che culturale e sociale. Uno dei compiti fondamentali dell'Università nel contesto della terza missione è la verifica e l'incentivazione delle relative attività attraverso molteplici processi, tra cui la collaborazione con intermediari territoriali ed una sistematica interazione con soggetti diversi;

- ai sensi dell'art. 4, comma 3, dello Statuto dell'Università "*l'attività di ricerca può essere svolta in collaborazione con altre Università o altri soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri, anche mediante la costituzione di organismi e strutture di servizio comuni, sulla base di apposite convenzioni o mediante la partecipazione a consorzi, a società o ad altre forme associative. L'Università garantisce la ricerca sia di base che applicata, e si adopera per favorirne lo sviluppo*";

Considerato che:

- la sinergia tra RINA e l'Università può stimolare importanti occasioni di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca di particolare rilievo per la sostenibilità e la transizione energetica;

- il Gruppo RINA dispone di professionalità e mezzi idonei a supportare iniziative di confronto, di sviluppo e di approfondimento relativamente a tematiche di ricerca sui temi della sostenibilità e transizione energetica, quali, ad esempio:

- *Nuovi vettori energetici – quali idrogeno e suoi derivati – e combustibili alternativi, e loro catena del valore in termini di produzione, trasporto e utilizzo nei diversi settori quali, ma non esclusivamente, Industrie Hard to Abate e Trasporti;*
- *Lo sfruttamento delle risorse rinnovabili e non ai fini della transizione energetica;*
- *I sistemi di cattura, trasporto e stoccaggio di anidride carbonica e più in generale i sistemi e le iniziative volte alla riduzione delle emissioni dei gas a effetto serra;*
- *Le iniziative di ottimizzazione ed efficientamento dal punto di vista dei consumi energetici, anche attraverso soluzioni di elettrificazione, valorizzazione dei rifiuti e loro gestione circolare, ed i sistemi di compensazione delle emissioni di GHG;*
- l'Università promuove l'alta formazione anche *post laurea* (Master di I e II livello, Corsi di Perfezionamento, Corsi di Formazione e di Aggiornamento Professionale, che ai sensi del Regolamento di Ateneo in materia “*possono essere istituiti anche in collaborazione con altre Università, enti e soggetti pubblici e privati*”), nonché Dottorati di ricerca;
- la rete di ricerca dell'Università dispone di competenze scientifiche e tecniche di eccellenza in grado di trattare approfonditamente, con originalità e con forte connotazione interdisciplinare tutti gli aspetti connessi alle tematiche congiunte, utilizzando anche la formazione di III livello quale Dottorati di Ricerca;
- l'Università e il Gruppo RINA possono intraprendere iniziative di scambio, con altri Enti, Organismi, Istituzioni, nonché con associazioni, cooperative e scuole di ogni ordine e grado;
- l'Università e il Gruppo RINA manifestano l'interesse a programmare, promuovere e intraprendere attività di comune interesse nelle tematiche della sostenibilità e transizione energetica e, più in generale, nei campi di azione specifici delle Parti;
- l'Università e il Gruppo RINA manifestano l'interesse a intraprendere comuni attività di ricerca, di formazione avanzata e di divulgazione scientifica riguardanti le tematiche di interesse comune.

**LE PARTI TUTTO CIO' PREMESSO E CONSIDERATO
CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE,**

ART. 1- Premesse

Le considerazioni poste in premessa costituiscono parte integrante del presente Accordo Quadro. Il presente Accordo contiene norme a carattere generale cui le Parti dovranno fare riferimento in sede di stipula di futuri ed eventuali atti integrativi e/o attuativi. Per quanto non espressamente disposto dagli atti di cui sopra si rinvia alla normativa vigente.

ART. 2 - Oggetto e Finalità

Le Parti, nell'ambito dei rispettivi compiti e funzioni attribuite per legge, cooperano per l'individuazione e lo sviluppo di azioni di coordinamento, programmazione e divulgazione scientifica nel settore della sostenibilità e transizione energetica.

Le modalità e le forme di collaborazione saranno regolate attraverso la stipula di specifiche convenzioni operative, adottate sulla base dell'art. 4 del presente Accordo ed ai sensi degli ordinamenti interni delle Parti.

Al fine di raggiungere gli obiettivi di cui al presente articolo, le Parti intendono cooperare per creare un contesto favorevole alla diffusione della innovazione in genere. In particolare, le Parti si propongono di:

- dar luogo ad attività di sensibilizzazione e di formazione in merito al tema della sostenibilità e transizione energetica, diffondendo la conoscenza delle migliori tecnologie in essere e valorizzando, nel contempo, su suolo italiano, l'impiego di tecnologie e metodologie di valutazione innovative, evidenziando le opportunità che ne possano derivare;
- promuovere forme di collaborazione con ogni soggetto eventualmente interessato all'oggetto del presente Accordo e, valutare la realizzazione a breve termine, di progetti pilota finalizzati a sperimentare sul campo i possibili riflessi derivanti dall'uso di nuove tecnologie e metodologie di valutazione innovative;
- favorire lo sviluppo della ricerca scientifica ed il sostegno dei processi di innovazione tecnologica, mediante un percorso le cui azioni si sviluppino attraverso una costante e continua interazione tra le Parti, finalizzata a creare una rete stabile di conoscenze che possano contribuire a stimolare una transizione energetica verde e sostenibile;
- monitorare con continuità l'offerta di innovazione ed i trend tecnologici e di mercato, nazionali ed internazionali, nel settore di riferimento;
- supportare la diffusione e lo scambio di informazioni prodotte dagli attori dell'Accordo attraverso una serie di strumenti operativi;
- promuovere azioni di potenziamento e soprattutto di integrazione delle dotazioni tecnologiche esistenti in territorio italiano interfacciandosi con la realtà europea ed internazionale;
- promuovere eventi e strumenti funzionali a rafforzare il trasferimento delle tecnologie nei confronti di una realtà variegata di possibili "utenti";
- favorire studi, analisi e rapporti riguardanti l'evoluzione tecnologica in materia di sostenibilità e transizione energetica;
- promuovere tutte le azioni ritenute opportune ai fini della diffusione della conoscenza tecnologica in genere.

ART. 3 - Comitato Bilaterale

Con la sottoscrizione dell'Accordo quadro viene istituito un Comitato Bilaterale con il compito di definire e coordinare le azioni di collaborazione oggetto del presente atto, da sviluppare attraverso specifiche Convenzioni.

Fanno parte del Comitato Bilaterale due rappresentanti del Gruppo RINA e due rappresentanti dell'Università. Eventuali sostituzioni dei componenti del Comitato Bilaterale possono essere effettuate di volta in volta da ciascuna delle Parti dandone comunicazione alle altre. Il Comitato, oltre alle attribuzioni comunque ascrivibili in virtù del presente Accordo, avrà in particolare i seguenti compiti:

- supervisione e coordinamento delle attività oggetto del presente Accordo;
- proposta di eventuali modelli organizzativi ritenuti più appropriati per il raggiungimento delle finalità prospettate, ivi compresa la individuazione di appositi gruppi di lavoro;

- approvazione delle proposte/iniziative, nell'ambito del presente Accordo, da sottoporre ai competenti Organi delle rispettive Parti, anche ai fini della successiva presentazione congiunta ad altri soggetti interessati;
- individuazione degli strumenti per rendere disponibili ad un numero sempre crescente di operatori le conoscenze derivanti dalle proposte/iniziative nate nell'ambito del presente Accordo.

Il Comitato può avvalersi del supporto di dipendenti del Gruppo RINA e/o dipendenti dell'Università aventi specifiche competenze nell'ambito delle tematiche e dei progetti individuati, nel rispetto dei relativi regolamenti.

ART. 4 - Convenzioni operative

Le modalità operative concernenti l'esecuzione del presente Accordo saranno definite all'atto della stipula delle convenzioni operative in cui verrà anche disciplinata la gestione delle risorse umane e strumentali appositamente dedicate.

Le Convenzioni Operative dovranno contenere le descrizioni di dettaglio di: a) la specifica società operativa del Gruppo RINA coinvolta e le attività da svolgersi; b) gli obiettivi da realizzare; c) i termini e le condizioni di svolgimento; d) i tempi di attuazione; e) le risorse umane e strumentali da impiegare e messe a disposizione dalle Parti; f) la definizione degli oneri finanziari relativi alle singole attività tecnico-scientifiche e delle loro modalità di erogazione.

Le Convenzioni operative dovranno disciplinare anche i diritti (moralì e patrimoniali) di proprietà intellettuale (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo Brevetti, Marchi, Software tutelati tramite il Diritti di Autore, altri Diritti d' Autore etc....) eventualmente derivanti dalle attività condotte ed ogni altro aspetto che le Parti riterranno opportuno, incluse le modalità di pubblicazione dei risultati congiunti, nel rispetto di quanto disposto dal successivo art. 7.

Art. 5 - Risorse

Il presente Accordo quadro non comporta oneri finanziari per le Parti.

Le Parti sosterranno, compatibilmente con le disponibilità di bilancio, con proprie risorse finanziarie, i costi di realizzazione delle attività congiunte, secondo le modalità disciplinate dalle Convenzioni Operative di cui all'Art. 4.

Ulteriori risorse potranno essere messe a disposizione delle Parti a seguito di finanziamenti provenienti dal Ministero per l'Istruzione, l'Università e la Ricerca, dal Ministero dello Sviluppo Economico, dalla Commissione Europea, da altri Ministeri, Regioni ed altri soggetti Interessati.

Art. 6 - Proprietà Intellettuale

Le Parti sono vicendevolmente obbligate al vincolo di confidenzialità per quanto concerne le informazioni, i dati, il *know-how*, le notizie che le stesse scambiano durante la vigenza e/o esecuzione del presente Accordo, ad eccezione di quelle informazioni, dati, notizie e decisioni già divulgate al pubblico, o per le quali la legge o un provvedimento amministrativo o giudiziario imponga un obbligo di comunicazione e/o salvo consenso della Parte da cui tali dati provengono.

Qualsiasi diritto di proprietà intellettuale di cui sia titolare una Parte, prima di o comunque indipendentemente dall'avvio delle singole Convenzioni Operative, resterà nella piena esclusività della stessa, ed il relativo uso che dovesse essere consentito all'altra Parte nell'ambito delle Convenzioni Operative non implicherà il riconoscimento di alcuna licenza e/o diritto in capo alla stessa, salvi i casi in cui il trasferimento sia espressamente previsto e previamente pattuito.

I suddetti diritti di proprietà intellettuale potranno essere utilizzati dall'altra Parte, per le attività di cui alle Convenzioni Operative, solo dietro espresso consenso scritto della Parte proprietaria ed in conformità alle modalità indicate da tale Parte definita "titolare".

Art. 7 - Pubblicazioni

Le Parti concordano che le eventuali pubblicazioni dei risultati raggiunti nell'ambito dell'esecuzione delle attività previste dalle Convenzioni Operative dovranno essere previamente autorizzate dalle Parti che hanno contribuito al raggiungimento di detti risultati.

La Parte che intende pubblicare dovrà richiedere autorizzazione scritta all'altra Parte coinvolta, fornendo copia completa del testo da pubblicare, con un preavviso di 20 giorni, trascorsi i quali l'autorizzazione si intenderà tacitamente accordata, anche in assenza di esplicito consenso alla pubblicazione.

L'eventuale diniego di una Parte dovrà essere debitamente motivato e legato ad opportunità di tutela e/o commercializzazione dei risultati oggetto della pubblicazione.

ART. 8 - Tutela dei dati personali

Tutti i dati personali - intendendosi qualsiasi informazione relativa a persona fisica identificata o identificabile, direttamente o indirettamente, attraverso un elemento identificativo come, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: nome, numero di identificazione, identificativo on-line – nonché le informazioni di carattere tecnico, amministrativo, scientifico, formativo e divulgativo, di cui le Parti dovessero entrare in possesso o fornirsi reciprocamente nello svolgimento del presente Accordo, dovranno considerarsi strettamente riservati e, pertanto, le parti non potranno farne uso per scopi diversi da quelli espressamente contemplati e rientranti nell'oggetto del presente Accordo.

I dati qui riportati, cui le Parti danno il consenso all'utilizzo, saranno trattati per le finalità strettamente necessarie all'esecuzione del presente Accordo, con le modalità e garanzie di cui al D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. e al Regolamento 679/2016/UE (di seguito Normativa Privacy).

I Titolari del Trattamento sono rispettivamente RINA e Università, nella persona dei rispettivi legali rappresentanti. Il Responsabile della protezione dei dati del RINA (DPO) è contattabile al seguente indirizzo email: rina.dpo@rina.org . L'Università ha nominato un Responsabile della protezione dei dati da contattare all'indirizzo email: rpd@unime.it, per qualunque informazione inerente al trattamento dei dati personali. L'informativa riguardante il trattamento dei dati è consultabile all'indirizzo <https://www.unime.it/it/ateneo/privacy>, alla sezione informativa.

ART. 9 - Principi del Codice Etico

RINA dichiara di essersi dotata di un Modello di Organizzazione e Gestione ai sensi del D. Lgs. n.

231/2001 e di essersi altresì dotata di un Codice di Condotta Etica, che ne è parte integrante (il "Codice").

RINA e Università si impegnano al rispetto dei principi contenuti nel Codice di Condotta Etica ed in particolare al rispetto dei principi di:

- onestà, trasparenza ed affidabilità;
- lealtà, correttezza e buona fede;
- riservatezza;
- rispetto dei propri dipendenti e collaboratori e in generale delle persone;
- tutela dell'ambiente e sicurezza, anche con riferimento al luogo di lavoro.

Università ha adottato Il *Codice dei Comportamenti nella Comunità Universitaria Ispirati ad Etica Pubblica*, ai sensi del comma 4 dell'art. 2 della legge n. 240/2010, nonché il *Codice di Comportamento* con D.R. n. 207 del 30.01.2014. Essi sono consultabili al seguente indirizzo: <https://www.unime.it/it/ateneo/amministrazione/normativa/codice-etico>.

ART. 10 - Visibilità dell'Accordo - Quadro

Le Parti concordano sull'importanza di offrire un'adeguata visibilità al contenuto del presente Accordo - Quadro e, a tal fine, si impegnano a darne diffusione attraverso un comunicato stampa congiunto i cui contenuti dovranno essere preliminarmente approvati per iscritto da entrambe le Parti ed in generale attraverso una comune attività di comunicazione.

ART. 11 – Durata

Il presente Accordo - Quadro ha la durata di quattro anni a decorrere dalla data di sottoscrizione e potrà essere rinnovato per un uguale periodo mediante ulteriore atto scritto tra le Parti.

Art. 12 - Modifiche e Recesso

Qualora nel corso del quadriennio venissero a modificarsi i presupposti per i quali si è provveduto alla stipula del presente Accordo di collaborazione o si ritenesse opportuno rivedere lo stesso, le Parti procederanno di comune accordo e le eventuali modifiche da apportare dovranno rivestire la forma scritta.

Ciascuna delle Parti avrà la facoltà di recedere dal presente Accordo, senza oneri o corrispettivi, dandone comunicazione scritta alle altre Parti via pec con un preavviso di almeno 90 (novanta) giorni. In caso di recesso restano salve le eventuali iniziative già avviate congiuntamente, salvo che le Parti di comune accordo non decidano diversamente.

Art. 13 - Nullità parziale

Qualora qualsivoglia clausola del presente Accordo sia riconosciuta non valida o di impossibile attuazione, oppure successivamente diventata – totalmente e/o parzialmente - non valida o di impossibile attuazione, ciò non inficia la validità del rimanente dettato del presente Accordo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 1419 c.c..

Nel caso in cui si verifichi quanto previsto al comma di cui sopra, le Parti provvederanno a concordare

una valida clausola sostitutiva che sia il più vicino possibile allo scopo della clausola non valida e/o di impossibile attuazione, al fine di superare la situazione che ne ha determinato l'invalidità e/o la impossibilità di attuazione.

Art. 14 - Cessione

Il presente Accordo non potrà essere ceduto, neppure parzialmente, a terzi, rimanendo comunque sempre obbligati i soli soggetti indicati in epigrafe.

ART. 15 -Comunicazioni

Tutte le comunicazioni relative al presente Accordo dovranno essere inviate, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero a mezzo posta elettronica certificata, ai seguenti indirizzi:

- quanto a Università:

Università degli Studi di Messina, Piazza Pugliatti n. 1, 98100 Messina

PEC: protocollo@pec.unime.it

Quanto a RINA

RINA S.p.A., via Corsica 12 00128 Genova GE

PEC: rina.spa@legalmail.it

ART. 16 - Sottoscrizione, Registrazione e Bollo

Il presente Accordo Quadro verrà sottoscritto con firma digitale e le comunicazioni tra le parti relativamente all'invio di documenti in formato digitale avverranno solo ed esclusivamente a mezzo PEC. Esso verrà registrato in caso d'uso, con relative spese a carico della parte richiedente.

L'Accordo è altresì soggetto ad imposta di bollo, il cui pagamento verrà assolto virtualmente, giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 76670/2010 dall'Università, alla quale RINA si impegna a rifondere il relativo importo pari ad € 32,00, entro 30 giorni dalla stipula, mediante bonifico bancario intestato all'Università sul conto corrente di Ateneo (IBAN: IT16W 02008 16511 000300029177), indicando nella causale del bonifico, la ragione sociale dell'Ente che effettua il versamento e l'oggetto a cui si riferisce.

Art. 17- Rinvii e Foro Competente

Il presente Accordo è disciplinato dalla legge Italiana. Per quanto non espressamente previsto dal presente Accordo si fa rinvio alle norme vigenti in materia. In caso di controversia nell'interpretazione o esecuzione del presente Accordo Quadro le Parti si impegnano a risolverla amichevolmente. In caso contrario, sarà devoluta alla competenza esclusiva del Foro di Messina.

Per l'Università degli Studi di Messina
Il Rettore
Prof. Salvatore Cuzzocrea

Per RINA S.p.A.
Il Presidente
.....